

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.7 del 3 dicembre 2004

Riunione dell'1 dicembre 2004

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti: Avv. Luigi Perone

Avv. Thomas Martone

CAF/16 URGENZA - Appello della società A.S. Pall.Crotone avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n. 6 del 25 novembre 2004

La CAF letti gli atti ed esaminati i documenti

OSSERVA

- avverso la decisione in epigrafe la A.S. Pallavolo Crotone ha proposto ricorso titolato "d'urgenza" con atto pervenuto a mezzo telefax in data odierna, 1.12.04
- il medesimo sodalizio aveva già interposto analogo appello d'urgenza avverso la medesima decisione con altro e precedente ricorso pervenuto il 26.11.2004. Il relativo procedimento era stato discusso e definito da questa Commissione - all'esito di apposita riunione - come da C.U. n. 6 CAF affisso all'Albo in pari data;
- alle considerazioni che precedono dovrebbe conseguire la irricevibilità del secondo atto di appello, trattandosi della reiterazione di gravame già proposto ed esaurito dinanzi il medesimo organo giudicante;
- anche a voler attribuire al secondo ricorso natura e sostanza di appello ordinario (peraltro in frontale contraddizione con il tenore testuale dell'atto) è noto che ai sensi dell'art. 87 n. 1 R. Giur. il ricorso alla CAF - a prescindere dalle forme e dai termini della sua proposizione - costituisce mezzo di impugnazione unico e unitario avverso le decisioni elencate all'art. 3 nn. 3. - 4. R. Giur., tra cui rientra quella nella presente sede appellata;
- a tale assunto non fanno eccezione le disposizioni di cui agli artt. 99 e segg. R. Giur. in tema di appello d'urgenza, trattandosi di procedimento alternativo nella forma ma identico nella sostanza all'appello ordinario, regolamentato ai precedenti artt. 88 e segg. R. Giur.;
- il generalissimo principio del *ne bis in idem* porta quindi forzatamente ad escludere che il giudice del medesimo grado di giurisdizione possa nuovamente pronunciare su questioni già definite con sentenza, sia pure non ancora passata in giudicato;
- ne consegue la necessitata declaratoria di inammissibilità dell'appello in epigrafe;
- stante la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per restituire la tassa di cui all'art. 91 R. Giur..

Visto l'art. 95 Regolamento Giurisdizionale, dichiara inammissibile l'appello.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 3.12.04